

# Il frontaliere al «contrario» dal punto di vista svizzero

***Inquadramento fiscale dei lavoratori (trans)frontalieri italo-svizzeri***

***Martedì 3 marzo 2026, 14.00-17.30***

**Avv. Rocco Filippini**

○ *Vicedirettore Divisione delle contribuzioni*

# Indice

1. Accordo del 1974 vs. Accordo del 2020
2. Definizione di lavoratore frontaliere
3. Regole impositive
4. Eliminazione della doppia imposizione
5. Cooperazione amministrativa
6. Determinazione dell'imposta italiana
7. Attestazione per frontalieri
8. Telelavoro dei frontalieri
9. Esempi

# 1. Accordo del 1974 vs. Accordo del 2020



# 1. Accordo del 1974 vs. Accordo del 2020



# 1. Accordo del 1974 vs. Accordo del 2020



# 1. Accordo del 1974 vs. Accordo del 2020

**Accordo del 3 ottobre 1974**

Disciplina esclusivamente il trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera

**VS**

**Accordo del 23 dicembre 2020**

a partire dal 1.1.2024

Disciplina anche il trattamento fiscale dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia

**Principio di unilateralità**

**Principio di reciprocità**

## 2. Definizione di lavoratore frontaliere

Secondo l'art. 2 lett. b dell'Accordo, è considerato frontaliere svizzero chi:

- risiede in un Comune ticinese il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 Km dal confine;
- svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera della Repubblica Italiana (Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano);
- ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale ...  
... può pernottare, per motivi professionali, al massimo 45 giorni all'anno in Italia (in caso contrario perde lo statuto di frontaliere).

# 3. Regole impositive

1

Tassazione concorrente (art. 3 par. 1 Accordo)

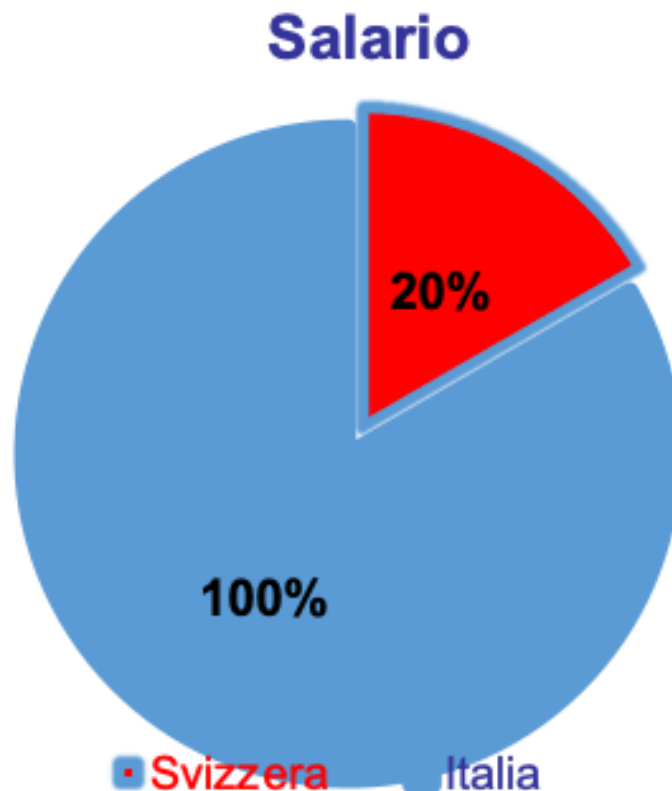
La remunerazione pagata al lavoratore frontaliere è imponibile in entrambi gli Stati contraenti.

2

Eliminazione della doppia imposizione (art. 5 par. 2 Accordo)

La Svizzera, quale autorità fiscale dello Stato di residenza del contribuente, assoggetta la remunerazione lorda, riducendola tuttavia di  $\frac{4}{5}$  al fine di eliminare la doppia imposizione.

## 4. Eliminazione della doppia imposizione



L'Italia, quale Stato della fonte del reddito da lavoro, assoggetta ad imposizione il salario lordo; l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) sono ridotte del 20%.

La Svizzera, quale Stato di residenza, assoggetta ad imposizione il 20% del salario lordo; l'ulteriore 80% è preso in considerazione unicamente per l'aliquota (metodo dell'esenzione con riserva della progressività).

## 5. Cooperazione amministrativa (art. 7 par. 1)

- Gli Stati si scambiano, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le necessarie informazioni ai fini dell'imposizione dei lavoratori frontalieri:
  - ❖ i dati personali (nome, cognome, data di nascita, luogo di attinenza/nascita);
  - ❖ l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;
  - ❖ l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;
  - ❖ il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, stipendi e remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere e
  - ❖ i dati del datore di lavoro (nome, indirizzo e codice fiscale).
- La DDC ha trasmesso i dati, per la prima volta, il 20 marzo 2025.

# 6. Determinazione dell'imposta italiana

La determinazione dell'imposta italiana spetta al datore di lavoro

- Il datore di lavoro, calcolata l'imposta lorda e definita l'imposta netta (dopo le detrazioni ammesse), applica la riduzione del 20% a partire dalla prima retribuzione erogata, direttamente in busta paga;
- l'importo della riduzione va esposto nella certificazione unica (CU).

## CERTIFICAZIONE UNICA 2026

| FRONTALIERI SVIZZERI   |          |                                      |                                     |                                             | REDDITO FRONTALIERI                 |                                   |
|------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Reddito di riferimento | Ritenute | Addizionale regionale all'Irpef 2025 | Addizionale comunale all'Irpef 2025 | Acconto addizionale comunale all'Irpef 2026 | Con contratto a tempo indeterminato | Con contratto a tempo determinato |
| 449                    | 451      | 452                                  | 453                                 | 454                                         | 455                                 | 456                               |

# 7. Attestazione per frontalieri

- Il lavoratore frontaliere deve presentare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione.
- Spetta al datore di lavoro valutare la pertinenza e l'attendibilità della documentazione.

## Attestazione statuto frontaliere con residenza fiscale in Svizzera

Con la presente il contribuente

Cognome, nome:

Data di nascita:

N. di registro – N. di

Per l'anno fiscale:

conferma, ai sensi dell'art. 2 lett. b dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei frontalieri del 23 dicembre 2020, di:

- risiedere nel Comune di **INSERIRE COMUNE**, il cui territorio si trova nella zona dei 20 Km dal confine,
- lavorare alle dipendenze della (**NOME E INDIRIZZO DATORE DI LAVORO**), che si trova nell'area di frontiera della Repubblica Italiana (Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano),
- ritornare quotidianamente al proprio domicilio principale nella Confederazione Svizzera.

La remunerazione pagata dal datore di lavoro, secondo l'art. 3 par. 1 del citato Accordo, è imponibile in entrambi gli Stati contraenti. L'imposta prelevata dalla Repubblica Italiana, quale Stato in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta, non può eccedere l'80% dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

L'Ufficio circondariale di tassazione di **INSERIRE UT**, quale autorità fiscale competente dello Stato di residenza del contribuente, conferma che assoggetterà a sua volta la remunerazione lorda, riducendola di quattro quinti al fine di eliminare la doppia imposizione (art. 5 par. 2 del citato Accordo). Resta riservata l'applicazione di differenti disposizioni relative all'imposizione del lavoro dipendente in modalità di telelavoro.

# 8. Telelavoro dei frontalieri

## Protocollo di modifica del nuovo Accordo del 23 dicembre 2020

- Il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25% della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro;
- se lavora con una % più alta dal proprio domicilio perde lo stato di lavoratore frontaliere e torna applicabile l'art. 15 CDI CH-I...

... in questo caso lo stipendio è imponibile in Svizzera in base alla % di attività svolta sul nostro territorio.



# 9. Esempi

## Esempio 1

- La signora X, domiciliata a Morbio Inferiore, lavora quale dipendente alla Sartoria SRL di Como. Il suo stipendio annuo lordo è di fr. 50'000.
- Fr. 10'000 in Svizzera ( $50'000 \times 20\%$ ) + fr. 40'000 per l'aliquota (art. 6 LT e 7 LIFD).

## Variante

- La signora X dichiara che l'attività professionale di cui sopra è svolta al 60% dal domicilio di Morbio Inferiore.
- Secondo l'art. 15 par. 1 della CDI, il salario pagato dal datore di lavoro è imponibile in ragione del 60% nel nostro paese: fr. 30'000 in Svizzera + fr. 20'000 per l'aliquota (art. 6 LT e 7 LIFD).

## Esempio 2

- Il signor Y, domiciliato a Lugano, lavora quale dipendente per la RAI a Roma. Il suo stipendio annuo lordo è di fr. 150'000. Il contribuente può ottenere l'attestazione fiscale che certifica lo statuto di frontaliere?
- No, il signor Y svolge la sua attività nel Lazio (regione che non fa parte dell'area di frontiera stabilita dall'Accordo).

## Variante

- Il signor Y dichiara che l'attività professionale di cui sopra è svolta al 40% dal domicilio di Lugano.
- Secondo l'art. 15 par. 1 della CDI, il salario pagato dal datore di lavoro è imponibile in ragione del 40% nel nostro paese: fr. 60'000 in Svizzera ( $150'000 \times 40\%$ ) + fr. 90'000 per l'aliquota (art. 6 LT e 7 LIFD).

### Esempio 3

- Il signor Z, domiciliato a Chiasso, lavora nel settore della moda a Milano. Il suo stipendio annuo lordo è di fr. 80'000. Nel 2025 ha inoltre beneficiato di un trattamento di fine rapporto (TFR) a seguito della cessazione dell'attività dipendente svolta negli ultimi 20 anni (di complessivi fr. 100'000).
- Come sarà imposto il salario? E la liquidazione del TFR?  
Fr. 16'000 in Svizzera ( $80'000 \cdot 20\%$ ) + fr. 64'000 per l'aliquota (art. 6 LT e 7 LIFD).  
La liquidazione è considerata salario imponibile → il diritto d'imposizione in CH nasce a seguito dell'introduzione dell'Accordo; di conseguenza sarà imponibile unicamente il 20% degli importi accantonati dal 1.1.2024;  
Su richiesta il datore di lavoro certifica che l'ammontare accantonato nel periodo 1.1.2024 fino alla cessazione dell'attività è di fr. 8'000 → fr. 1'600 in Svizzera ( $8'000 \cdot 20\%$ ) + fr. 98'400 per l'aliquota (art. 6 LT e 7 LIFD).

# «Grazie per l'attenzione!»

